



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N° 7

Riunione del 25 maggio 2011

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Annalisa Morgese
Avv. Raffaele Sannicandro

CAF/05 – 2010/2011 – Appello d’urgenza della Società Pallavolo Solopaca avverso decisione del Giudice Unico Regionale Campania Comunicato Ufficiale n° 38 del 20/05/2011 – Omologare della gara con il punteggio conseguito sul campo; multa di €. 500,00 (cinquecento//00 euro); disputa di una gara interna a porte chiuse; squalifica per due giornate effettive di gara i tesserati Sparandeo, Cavaccini, De Gennaro e Ucci; sospensione, in forma cautelare, da ogni attività federale per giorni il tesserato Spera e deferimento dello stesso alla Procura Federale.

La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i documenti;

- premesso che:
 - la Società Pallavolo Solopaca ha proposto l’appello d’urgenza avverso la decisione in epigrafe, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata ex artt. 28 e 29 Regolamento Giurisdizionale;
 - che il Presidente CAF Puglia ha rigettato tale istanza con provvedimento del Comunicato Ufficiale n° 6 del 23 maggio 2011;
 - considerato, inoltre, che il Presidente CAF Puglia, con il predetto Comunicato, ha disposto la discussione del ricorso per l’udienza odierna;
- ascoltato il difensore della Società appellante, il quale, quanto al merito dei fatti accaduti, ha fatto richiesta di acquisizione agli atti del procedimento di un disco DVD contenente immagini riferite alla gara n° 870 dei Play Off del Campionato Regionale di serie C Maschile – Fase 1;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella il quale:
 - eccepisce, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 ed 89 del Regolamento Giurisdizionale, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse diretto, concreto e personale del Sodalizio, limitatamente alla posizione dei singoli propri atleti in mancanza di specifico mandato conferito da questi ultimi al difensore costituito in giudizio;
 - si oppone all’ingresso del detto DVD come fonte di prova;
- preso atto che, a questo punto, il difensore della Società appellante versa in atti i due mandati conferiti dagli atleti Ucci e Sparandeo;
- considerato che, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Giurisdizionale, si ritiene sussistente l’interesse del Sodalizio appellante all’impugnativa del Giudice di primo grado, anche per quanto concerne la posizione dei propri atleti;
- ritenuto, ai sensi dell’art 20 del Regolamento Giurisdizionale, di respingere la richiesta di acquisizione del disco DVD in quanto non sono stati forniti

elementi, anche indiziari, che escludano la possibilità di una contraffazione o alterazione della detta riproduzione audiovisiva;

- preso atto che la Società Pallavolo Solopaca, con il proprio gravame, lamenta un'errata ricostruzione e/o non corretta valutazione dei fatti contestati;
- ritenuto che l'eccezione di nullità, ex art. 100 del Regolamento Giurisdizionale, nel caso di specie non può essere accolta, in quanto a seguito del provvedimento di questa Commissione (C.U. n° 5 del 19 maggio 2011) con il quale è stato disposto il rinvio degli atti al GUR Campania, quest'ultimo ha tempestivamente emesso il provvedimento oggetto della presente impugnazione;
- considerato che il rapporto arbitrale e quello del delegato tecnico costituiscono fonti privilegiate di prova, secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione;
- ritenuto che i detti rapporti non presentano elementi di contraddittorietà, né al loro interno, né nell'ambito di una lettura contestuale di entrambi e che non risultano elementi di diverso tenore dalla ricostruzione degli eventi;

P.Q.M.

- respinge l'appello;
- dispone l'incameramento della tassa.

IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 25 maggio 2011